

REFERENDUM DEL 17 aprile 2016

VOTA SÌ

- **Calendario scadenze**
- **Spazi propaganda (SEL e fiancheggiatori)**
- **Rappresentanti ai seggi**

**SI VOTA SOLO DOMENICA 17 APRILE 2016
DALLE ORE 7.00 ALLE 23.00**

Per cosa si vota

“Volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c'è ancora gas o petrolio?”, è questa la domanda a cui si deve rispondere. **Se non si vuole che le trivellazioni già in atto entro le 12 miglia dalla costa vengano rinnovate, bisogna votare Sì.**

ALTRIMENTI si manifesta la volontà di mantenere la normativa esistente.

Il referendum popolare è valido solo se raggiunge il quorum, cioè se va a votare il 50 % più uno degli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione.

I giacimenti interessati sono Guendalina (Eni) e Gospo (Edison) nel mare Adriatico e il giacimento Vega (Edison) nelle acque di fronte alla città di Ragusa, in Sicilia.

Dove e quando si vota

domenica 17 aprile dalle ore 7:00 alle ore 23:00

presso il seggio elettorale dove il cittadino è iscritto.

Il numero del seggio è presente sulla tessera elettorale, sotto la sezione riportante i dati anagrafici. Non si può votare in nessun altro modo. Si voterà **in tutta Italia e non solo nelle Regioni che hanno promosso il referendum**. Per i residenti all'estero, gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o gli elettori temporaneamente all'estero (minimo tre mesi) si rimanda alle informazioni fornite dal ministero degli Affari esteri.

Come si vota al referendum sulle trivellazioni

Per votare è necessario presentarsi al seggio elettorale del comune di residenza a cui si è iscritti muniti di **tessera elettorale e di documento d'identità**. È utile verificare fin da ora che la propria tessera contenga ancora spazi disponibili per la timbratura, altrimenti è possibile richiedere il rilascio di una nuova tessera presso l'Ufficio elettorale del proprio comune.

Calendario delle operazioni elettorali

Entro il 34° giorno antecedente quello della votazione: (entro lunedì 14 marzo)

Scadenza del termine per la presentazione, alla Giunta comunale – da parte dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e da parte dei promotori dei referendum, nonché dei gruppi fiancheggiatori – della domanda per l’assegnazione degli spazi di propaganda per i referendum popolari.

Dal 33° al 31° giorno antecedenti quello della votazione: (da martedì 15/3 a giovedì 17/3)

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della Giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda per i referendum popolari.

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione: (entro venerdì 18/3)

Inizio della propaganda elettorale.

Entro il 27° giorno antecedente quello della votazione: (lunedì 21/3)

Spedizione agli elettori residenti all’estero – a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, e con il mezzo postale più rapido – di una cartolina avviso, recante l’indicazione della data di votazione ed avvertenze per il ritiro del certificato elettorale.

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione: (tra mercoledì 23 e lunedì 28 marzo)

Sorteggio – da parte della Commissione elettorale comunale, riunita in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum – di un numero di nominativi, compresi nell’albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun Ufficio di sezione.

Entro il 20° giorno antecedente quello della votazione: (entro lunedì 28/3)

Comunicazione, da parte del presidente della Corte d’appello ai Comuni della propria giurisdizione, dell’elenco delle persone nominate presidenti di seggio.

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione: (giovedì 14/4)

- Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura, devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
- Scadenza del termine, entro il quale i detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione: (venerdì 15/4)

Scadenza del termine per la presentazione, al Segretario del Comune, delle designazioni dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento e dei promotori dei referendum presso gli Uffici di sezione. (v. allegati)

Tale designazione potrà essere presentata, anche, direttamente ai presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio (11 giugno) oppure la mattina stessa della votazione (12 giugno) purché prima che abbiano inizio le relative operazioni.

Giorno antecedente quello della votazione: (sabato 16/4)

- Inizio del divieto di effettuare: i comizi, le riunioni di propaganda per i referendum diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico; la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda; la diffusione di trasmissioni radio-televisione di propaganda.
- **ore 16.00** - Costituzione dell'Ufficio di sezione da parte del presidente.
- Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli Uffici di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum presso la sezione medesima, che non siano stati già presentati in precedenza, al segretario comunale (v. allegati).

Giorno della votazione: (domenica 17/4 dalle ore 7:00 alle ore 23:00)

- Continua ad essere vietata ogni forma di propaganda diretta o indiretta.
- **Ore 7.00** Apposizione del bollo della sezione sulla facciata esterna delle schede di votazione del referendum.
- **Prima dell'inizio della votazione** – presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli Uffici di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione medesima, che non siano già stati presentanti, in precedenza, al segretario comunale (v. allegati).
- **Subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede e sino alle ore 23.00** – Operazioni di votazione.
- **Ore 23.00** – Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio e scioglie l'adunanza del seggio. Dichiarata chiusa la votazione il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.
- **Immediatamente dopo la chiusura della votazione** – Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro, previste dall'art. 67 del testo unico n. 361 (accertamento del numero dei votanti; conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatole, per accertarne la corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato)

Note aggiuntive

- Riteniamo utile, inoltre, informarvi sulla procedura prevista dalla norma sui referendum (legge 25 maggio 1970 n. 352 art. 19), riguardante la nomina dei **Rappresentanti ai seggi** (da concordare con i Comitati territoriale per evitare doppie nomine agli stessi seggi)

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentanti in Parlamento, e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte (del presidente o) del coordinatore provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte (del presidente o) del segretario nazionale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum.

Quindi se alla nomina dei nostri rappresentanti di lista provvederà il coordinatore/coordinatrice provinciale (o di federazione) non ci sarà bisogno di far autenticare la sua firma da un notaio ma sarà sufficiente l'autentica da parte di una delle figure previste dalla legge 130/98 (quindi anche i nostri consiglieri comunali e provinciali) (ALLEGATO 1); se invece il nostro coordinatore/coordinatrice provinciale (o di federazione) sia impedito a nominare direttamente i rappresentanti di lista per impossibilità di presenza o altra motivazione, allora può delegare altri alla nomina dei rappresentanti di lista con un atto autenticato **ESCLUSIVAMENTE** da un notaio (ALLEGATO 2).

Si ricorda che la scadenza del termine per la presentazione al Segretario del Comune, delle designazioni dei rappresenti di lista dei partiti è quella del 2° giorno antecedente quello della votazione e quindi, in questo caso, entro venerdì 15 aprile p.v.

La designazione potrà anche essere presentata direttamente ai Presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio, oppure la domenica della votazione, purché **prima** che abbiano inizio le relative operazioni di voto (entro le ore 7.00)

ALLEGATO 1

Designazione dei rappresentanti di lista

REFERENDUM NAZIONALI DI DOMENICA 17 aprile 2016

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.352/1970 "Norme sul referendum previste dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", per il Referendum nazionale che avrà luogo domenica 17 aprile 2016

..l.. sottoscritt... ..
nat... a il
residente a
in qualità di coordinatore/coordinatrice provinciale di Sinistra Ecologia Libertà per
.....

DESIGNA

..l.... sig
nat ... a il.....
residente a

quale RAPPRESENTANTE EFFETTIVO

presso il seggio elettorale nr. del Comune di ed

..l.... sig
nat ... a il
residente a


quale RAPPRESENTANTE SUPPLENTE presso il medesimo seggio elettorale

..... il 20
(luogo e data)

.....
(firma) (*)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, secondo comma, del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma sopra apposta in mia presenza, del sig.
nato a il, domiciliato in
....., della cui identità sono certo, alla sopraestesa nomina di rappresentanti di lista per **Sinistra Ecologia Libertà**. Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.



..... addì

.....
Firma (nome e cognome e qualifica del pubblico ufficiale autenticante)

ALLEGATO 2

Mandato da parte del segretario provinciale
a designare i rappresentanti di lista

REFERENDUM NAZIONALE DI DOMENICA 17 aprile 2016

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.352/1970 "Norme sul referendum previste dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", per il **Referendum nazionale** che avrà luogo **domenica 17 aprile 2016**

..l.. sottoscritt... ..
nat... a il
residente a
in qualità di coordinatore/coordinatrice provinciale di **Sinistra Ecologia Libertà** per
.....

DA' MANDATO

al.... sig
nat ... a il
residente a

a designare un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente per conto di **Sinistra Ecologia Libertà** presso i seggi elettorali dei Comuni compresi nel territorio di propria competenza.

In fede,

..... il 2016
(località e data)

.....
firma ()*

(*) la firma deve essere autenticata **esclusivamente** da un notaio.

ALLEGATO 3

Al Signor Sindaco
del Comune di

(inviare per posta o via fax entro il **14 marzo 2016**)

Luogo e data

RICHESTA DI SPAZI PROPAGANDA PER LA CAMPAGNA DEI REFERENDUM DEL 17 aprile 2016

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il.....
, residente a con domicilio
eletto presso il **Sinistra Ecologia Libertà**, Federazione di
Via....., nella sua qualità di Coordinatore/coordinatrice provinciale di
Sinistra Ecologia Libertà Federazione di

fa richiesta

ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 4 aprile 1956, nr. 212 di poter usufruire degli spazi per la propaganda diretta dei **REFERENDUM** che si terranno in data **domenica 17 aprile 2016**, ai sensi della legge n.212/56 e del 24 aprile 1975, nr. 130, così come previsto dall'art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, e così come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Firma del Coordinatore/coordinatrice provinciale

(omissis)

CAPITOLO II

RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN PARLAMENTO E RAPPRESENTANTI DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM

§ 4. — *Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e ai rappresentanti dei promotori dei referendum presso l'Ufficio provinciale per il referendum. A norma dell'art. 19, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i rappresentanti dei promotori dei referendum presso l'Ufficio provinciale per il referendum – designati ai sensi dell'art. 19 citato della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dell'art. 25, commi primo e terzo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 – hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum. Essi siedono al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo dal quale possano seguire le operazioni. I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni e debbono apporre le proprie firme sul verbale medesimo, a norma del primo comma dell'art. 81 del testo unico n. 361, e sui relativi estratti. I rappresentanti stessi appongono la loro firma anche sui plichi spediti dall'Ufficio provinciale per il referendum. Se per ragioni di ordine pubblico il presidente dell'Ufficio provinciale per il referendum disponga che si proceda a porte chiuse, a norma dell'ultimo comma dell'art. 79 del testo unico n. 361, i rappresentanti hanno sempre il diritto di entrare e di rimanere nell'aula. Tuttavia il presidente, uditi gli altri magistrati componenti dell'Ufficio, può sempre, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni. [Art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361 del 1957 e successive modificazioni]*